

# Il bilancio resta impugnabile dopo la situazione patrimoniale infrannuale

Per il Tribunale di Milano, al documento predisposto per far fronte alle perdite del capitale sociale non si applica l'art. 2434-bis comma 1 c.c.

/ Maurizio MEOLI

La preclusione all'**impugnazione** del **bilancio d'esercizio**, di cui all'[art. 2434-bis](#) comma 1 c.c., non opera nel caso di successiva approvazione di situazioni patrimoniali predisposte per far fronte alla riduzione del capitale sociale per perdite *ex* [artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter](#) c.c. A precisarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza n. [8408/2017](#).

Ai sensi dell'[art. 2434-bis](#) comma 1 c.c., le azioni previste dagli artt. 2377 (annullabilità) e 2379 (nullità) c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta "l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo".

La disposizione, dettata per le spa, è applicabile anche alle srl in forza del richiamo contenuto nell'[art. 2479-ter](#) comma 4 c.c. Con essa, il legislatore della riforma, riconoscendo all'impugnazione dei bilanci relativi ad esercizi ormai conclusi una forte carica destabilizzante sui rapporti esterni e su quelli endosocietari, sembra aver voluto impedire impugnazioni di **mero disturbo**. In particolare, la pronuncia del Tribunale di Milano n. [10643/2015](#) ha sottolineato come il divieto in questione sia posto a tutela di interessi pubblicistici (e, di conseguenza, la violazione dello stesso è rilevabile anche d'ufficio dal giudice) e come l'intento sia quello di evitare, ad esempio, impugnazioni pretestuose e strumentali rispetto alle quali l'interesse dell'impugnante risulti "evanescente" e, quindi, impedire lo svolgimento di processi tanto gravosi quanto inutili (*cf.* anche Trib. Milano n. [8436/2016](#)).

Secondo la decisione in commento, inoltre, è condivisibile la ricostruzione secondo la quale, ove il vizio dedotto si sia propagato anche nel bilancio successivamente approvato, sia sufficiente l'impugnativa di quest'ultimo; ove, invece, il vizio non abbia prodotto conseguenze negative sul bilancio successivo, esso costituirebbe soltanto un **fatto storico e materiale** che non spiega più alcun pregiudizio sull'organizzazione della società. La norma di cui all'[art. 2434-bis](#) c.c. trova, dunque, la propria *ratio* nella mancanza di interesse ad agire per l'invalidazione di un bilancio superato dall'approvazione di quello successivo, così da stabilizzare le delibere a fronte di iniziative tardive.

A giudizio del Tribunale di Milano n. [8436/2016](#) tale inammissibilità non comporta una **preclusione assoluta** a prendere in esame nel merito censure eventualmente sollevate nei confronti del bilancio dell'esercizio precedente, ma solo una preclusione a prenderle in considerazione quali specifici motivi fondanti una de-

cisione di invalidità della delibera di approvazione di quel bilancio. Vale a dire che, in ragione del principio di continuità dei bilanci, è consentito eccepire situazioni di invalidità/illegittimità del bilancio dell'esercizio precedente, ma a condizione che tali eccezioni siano collegate e strumentali a far valere l'illegittimità del bilancio successivo. In questi limiti e con questa finalità il giudice può e deve conoscere in via incidentale le censure rivolte al bilancio precedente.

Deve, in ogni caso, valutarsi se l'improponibilità delle azioni valga anche nell'ipotesi di **situazione patrimoniale** successiva, infrannuale o straordinaria.

Secondo una parte della dottrina, infatti, la previsione normativa si applicherebbe anche nel caso di bilanci successivi **non** propriamente d'esercizio (bilanci infrannuali o situazioni patrimoniali intermedie), in ragione del fatto che si devono applicare gli stessi criteri di redazione del bilancio d'esercizio ordinario e perché vi sarebbe identità di *ratio* (dal momento che anche con la situazione patrimoniale infrannuale vi sarebbe per la società una nuova rappresentazione contabile a cui fare riferimento).

Secondo i giudici milanesi, invece, la preclusione di cui all'[art. 2434-bis](#) c.c. non può operare in tali ipotesi; o, quantomeno, in caso di successiva situazione patrimoniale redatta in vista delle delibere assembleari conseguenti alla **perdita del capitale sociale** (come accadeva nella specie). La situazione patrimoniale in questione viene predisposta con finalità completamente diverse da quelle a cui risponde il bilancio d'esercizio. In particolare, essa sembra presentare il limitato scopo di "misurare" il patrimonio sociale al fine di rendere edotti i soci dello stato di questo essenzialmente sotto il profilo quantitativo, in vista dell'adozione degli "opportuni provvedimenti" (*ex* artt. 2446 e 2482-bis c.c.). Laddove, invece, il bilancio di chiusura dell'esercizio sociale assolve ad una **funzione ben più ampia**, posto che richiede l'inclusione di un novero ben più esteso di comunicazioni (nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione), rivolte non solo ai soci, ma anche ai terzi.

Di conseguenza, dalla **incomparabilità e disomogeneità**, in via astratta, tra i due documenti informativi, deriva l'inapplicabilità della previsione di cui all'[art. 2434-bis](#) c.c., non potendosi dare per scontato che la situazione patrimoniale *ex* artt. 2446, 2447, 2482-bis e [2482-ter](#) c.c. contenga tutte le informazioni previste dal bilancio d'esercizio (nel medesimo senso si è espressa anche App. Milano n. [950/2012](#)).